



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

**PROTOCOLLO N. 361126/2025 DEL 16/09/2025**

**CLASSIFICAZIONE 02.07 - 2025/19**

**OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE CONSILIARE MIO FIGLIO NO PG 269760 DEL  
11/07/2025**

**Allegati:**

- risposta Mio figlio no\_signed.pdf  
CF8351C5C9912306133D7E8D957E927F85B900AE783CFA79C20D51A0CA9B7EC1BF80B725733F45975  
C27FF7E14AD5CDBE6CC32B19EF92AFBFA63CE5EFF83C536



## Comune di Modena

Assessorato Sicurezza urbana integrata,  
Polizia Locale, Coesione sociale, Integrazione  
e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore  
Politiche di genere

Modena, 16/09/2025

Alla Consigliera Comunale  
ELISA ROSSINI  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

e p.c.  
Presidente del Consiglio Comunale  
Antonio Carpentieri

Ufficio Supporto Attività Consiliari

**Oggetto: risposta scritta all'interrogazione consiliare La rimozione dei manifesti della campagna “Mio figlio no” è legittima Prot. N. 269760 del 11/07/2025- Consigliera Rossini**

Gent.ma Consigliera,

la ringrazio per aver presentato questa interrogazione che mi dà modo di illustrare nel dettaglio il percorso che ha portato la Giunta all'approvazione di una delibera per la rimozione dei manifesti di cui all'oggetto.

Innanzitutto vorrei chiarire che nella seduta del Consiglio Comunale del 3 luglio u.s. ho risposto all' interrogazione PG 144680/2025 del 15/04/2025 che aveva ad oggetto “Affissione di manifesti a contenuto potenzialmente lesivo e discriminatorio” a firma Alberto Bignardi e Fabia Giordano e che riguardava l'affissione di manifesti promossa dall'associazione “40 Giorni per la Vita”, in tema di aborto, e non (come da Lei riportato nella presente interrogazione) in relazione



## Comune di Modena

alla campagna “Mio figlio no” promossa dalla Associazione culturale San Michele Arcangelo diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’ideologia gender. La richiesta per la affissione della campagna “Mio figlio no” è stata infatti presentata in data 5 giugno 2025 dalla Associazione culturale San Michele Arcangelo, e non è stata oggetto della interrogazione PG 144680/2025 sopra richiamata.

Pertanto, anche quanto riportato nella Sua interrogazione rispetto all’inoltro di segnalazione allo IAP, comunicato dalla scrivente in data 3 luglio scorso in Consiglio Comunale, e alla relativa risposta da parte dello stesso ente, deve riferirsi alla campagna relativa alla affissione di manifesti promossa dalla Associazione 40 giorni per la Vita in tema di aborto e non alla campagna Mio figlio no per la quale appunto si è proceduto in data 9 luglio scorso con delibera di Giunta n. 296.

Con riferimento all’oggetto della Sua interrogazione, relativo alla rimozione dei manifesti della campagna “Mio figlio no”, si chiarisce che la delibera G.C. n. 296 del 9/07/2025 è stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni:

- il richiamo al vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 25/03/2021 che all’articolo 1, comma 7, prevede lo scopo di assicurare che l’applicazione del canone sia effettuata in conformità ai principi e alle finalità di cui al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale con particolare riferimento ai principi espressi in materia di violenza, volgarità, indecenza ed in materia di convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona senza discriminazioni, compresa quella di genere, a cui appunto si riferisce la delibera;
- la considerazione del fatto che l’Associazione culturale San Michele Arcangelo nella richiesta presentata in data 5 giugno 2025 a ICA SpA, per l’affissione per n. 100



## Comune di Modena

manifesti per n. 10 giorni decorrenti dal 3/07/2025, riferiti alla campagna “Mio figlio no” volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro l’ideologia gender ed, in particolare, contro i trattamento di tali argomenti nelle scuole **ha espressamente accettato la clausola di cui all’art.1,comma 7**, del citato regolamento ai fini della conformità ai principi e alle finalità di cui al Codice di autodisciplina;

- il richiamo al D.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007, in materia di pubblicità ingannevole, che dispone: “la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Conseguentemente è vietata qualsiasi forma di pubblicità ingannevole intendendo per tale quella che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento;
- il richiamo al D.L. n. 121/21, che ha aggiunto all’art. 23 del Codice della Strada, il comma 4 bis, che espressamente dispone il divieto sulle strade e sui veicoli di “...qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”;
- il richiamo alla Costituzione italiana, che all’art. 3 garantisce i principi dell’uguaglianza e il divieto di discriminazioni, mentre all’art. 2 tutela i diritti inviolabili della persona;
- il riferimento a quanto espresso prima dal TAR Emilia-Romagna con sentenza n. 845/2022 e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 362/2025, in merito al rigetto del ricorso presentato dall’Associazione ProVita e Famiglia Onlus contro un precedente provvedimento di denegata affissione emesso da un comune capoluogo romagnolo, con particolare richiamo alla competenza e alle motivazioni con le quali: è stata affermata la



## Comune di Modena

competenza residuale della Giunta comunale, in quanto “...da una lettura congiunta dell’art. 107 (secondo cui ai dirigenti spettano i compiti di gestione e agli organi di governo dell’Ente le funzioni di indirizzo e controllo) e dell’art. 48 del TUEL (secondo cui la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale o al Sindaco) emerge infatti una generale competenza della Giunta all’adozione di atti di indirizzo rispetto alla concreta gestione amministrativa, finanziaria e tecnica demandata ai dirigenti (Cons. Stato, II, 19 settembre 2024, n.7687)” ed è stata riconosciuta all’Amministrazione comunale la facoltà di esercitare forme di controllo contenutistico al fine di rendere effettivo il divieto normativo della diffusione di determinate forme pubblicitarie;

Si sottolinea, quindi, che anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la capacità della P.A. di esercitare il proprio dissenso ovvero di sindacare il contenuto e le modalità dei messaggi che sono oggetto di istanza di affissione. L'affissione sugli spazi pubblici, infatti, incide inevitabilmente sulla sensibilità di una parte consistente del pubblico (in particolare delle donne) ed è una valutazione che rientra nell'esercizio della discrezionalità amministrativa e nel potere di regolamentare le affissioni dei manifesti stessi, non sindicabile, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Pertanto, i manifesti (o altre forme di comunicazione su impianti di proprietà pubblica) possono essere vagliati dalla pubblica amministrazione, con la possibilità di disporne l'oscuramento quando si ravvisi, come nel caso di specie, la lesione di valori costituzionali che siano parimenti garantiti e protetti rispetto a quelli tutelati dall'art. 21 Cost.

La Giunta Comunale ha pertanto ritenuto opportuno -in considerazione del netto contrasto del contenuto del manifesto con le vigenti disposizioni normative e con i principi costituzionali sopra richiamati- esprimere l'indirizzo agli uffici comunali competenti di provvedere



## Comune di Modena

all'immediata copertura dei manifesti affissi su richiesta dell'associazione culturale San Michele Arcangelo a mezzo del concessionario ICA S.p.A., al fine di rendere effettivo il divieto normativo della diffusione di forme pubblicitarie in contrasto con le norme vigenti e con il codice di autodisciplina sopra richiamato e demandando ad ICA Spa, l'immediata copertura dei suddetti manifesti.

A seguito della esecutività della delibera di GC 296 in data 09/07/2025 il Concessionario ha pertanto provveduto alla copertura dei suddetti manifesti.

Dato atto che con la Legge 27/12/2019, n. 160 è venuto meno l'obbligo da parte dei Comuni di tenere attivo il servizio delle pubbliche affissioni e le attività necessarie al suo svolgimento lasciando spazio a forme di comunicazione più tecnologiche ed in linea coi tempi, con l'onere tuttavia di garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a questo fine destinati.

Considerato che nel nostro territorio le affissioni sono ancora molto diffuse, sia quelle aventi natura commerciale sia quelle di carattere puramente sociale ed istituzionale, il Comune di Modena ha ritenuto di continuare ad erogare questo storico servizio e quindi di sopportarne i relativi costi in termini di personale impiegato, operai affissatori, automezzi, materiali etc. anche nel nuovo regime del Canone unico patrimoniale, le cui tariffe sono state determinate assicurando la copertura dei suddetti costi, così come statuisce lo stesso articolo 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.L. (Testo unico degli Enti Locali) in materia di servizi pubblici.

È in questo contesto che è stata confermata la previsione per le affissioni temporanee (art. 35, comma 7) - già esistente nel precedente regime tributario in cui si parlava di "diritti di affissione" - di un canone comunque dovuto anche se le affissioni sono esposte per un periodo inferiore,



## Comune di Modena

essendo determinato dall'applicazione di una tariffa relativa ad un periodo pari a giorni 10 (dieci), quindi non frazionabile.

Tuttavia, tenuto conto dell'avvenuto pagamento del canone di euro 67,00 per il periodo intero, decorrente dal 03/07/2025, di affissione negli appositi spazi dei manifesti in questione, nel caso di specie si è valutato di dare mandato all'ufficio tributi di provvedere alla restituzione della quota proporzionale al periodo della mancata affissione nella misura di euro 20,10.

Cordiali saluti.

L'Assessora

Alessandra Camporota